



DETERMINA Fascicolo n. GU14/664777/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM SpA (Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 23/02/2024 acquisita con protocollo n. 0058849 del 23/02/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 22/05/2024 alle ore 12.30 sono comparsi, giusta convocazione in virtual room: L’utente XXX. Per l’operatore XXX, Dopo ampia disamina, le parti dichiarano di non aver potuto raggiungere un accordo in relazione alla controversia in epigrafe. Per la parte istante l’utente si riporta integralmente alle lagnanze formulate nella propria istanza. In particolare, contesta addebiti derivanti da una variazione contrattuale effettuata dalla TIMFIN S.p.a. in nome e per conto della TIM S.p.a. in virtù di presunte violazioni contrattuali che hanno determinato l’addebito di € 287,75. Nel caso di specie l’utente riferisce di aver stipulato un contratto con la TIM spa (tra l’altro presso centro TIM Retail) per l’acquisto di uno smartphone a fronte di un vincolo contrattuale di 30 mesi; sostiene ancora che nel contratto di finanziamento allestito dalla TIMFIN spa e rilasciato al cliente la linea interessata dal finanziamento sulla proposta di adesione disposta dalla stessa TIM spa NON è riconducibile all’utenza n. XXX, mentre l’unico numero indicato sul contratto di finanziamento risulta il n. XXX. Nel mese di dicembre 2023 (dopo 27 mesi) il cliente migra ad altro operatore il n. XXX in assoluta buona fede ed incolpevolmente convinto che l’utenza in esame non fosse associata ad alcun finanziamento/vincolo contrattuale, poiché il contratto di finanziamento n. XXX, unico documento in possesso del cliente, aveva come riferimento telefonico la sola utenza con n. XXX. L’utente lamenta che relativamente al n. XXX non risulta pervenuta al ricorrente alcun avviso, neppure nella comunicazione inviata dal Finanziatore (TIMFIN S.p.a.) tramite email in data 29/12/2023. Lamenta

ancora l'utente che in udienza di conciliazione La TIM spa ha poi prodotto una proposta di adesione a firma del ricorrente e avente ad oggetto "Offerta Fn064" insistente sulla linea con n. XXX che non risulta indicato nel finanziamento n. XXX. L'utente chiede che la MaxiRata/Final Ticket sia pagata dalla TIM s.p.a., poiché così come concepita risulta vessatoria e in violazione di legge ed in particolare dell'art.33 lettera F del Codice del Consumo; difatti a fronte di un totale a corrispondersi inizialmente pattuito pari ad € 570 derivanti dal seguente calcolo $19 \times 30 \text{ mesi} = \text{tot. } \text{€}570$ euro, oggi ne vengono richiesti ben € 869,75 derivanti dalla sommatoria di € 19×27 rate già pagate ovvero € 513 + 23×3 (nuova rata aggravata di oneri in addebito dal 01/02/2024 e sino al 01/04/2024) pari ad € 69 + la maxi-rata finale pari ad € 287,75 (prevista in addebito il 01/05/2024). L'utente richiede che la Maxi Rata prevista in addebito per il 01/05/2024 al cliente sia integralmente corrisposta dalla società TIM S.p.a. al Finanziatore TIMFIN s.p.a. e/ o rimborsata al cliente finale, oltre indennizzo oneri accessori addebitati dal finanziatore al sottoscritto/cliente finale pari ad € 4 mensili a decorrere dal 01/02/2024 e sino al 01/04/2024 per un totale di €12.

Con proprie deduzioni depositate nei termini di legge, l'operatore evidenzia l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente ed eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della Tim S.p.A., in quanto in data 30.09.2021 il Cliente tramite Centro Tim 60026 - TIM RETAIL S.R.L., aderisce all'offerta rateizzata Tim Fin - FN064 - Finanziamento per linee con rateizzazioni in scadenza, con finanziamento erogato da Tim Fin - Santander Consumer Bank S.p.A, società specializzata nel credito al consumo, ai termini e alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto di finanziamento (vedi Modulo Adesione allegato). In data 29.10.2023 la linea cessa per MNP vs altro operatore mobile. La cessazione della linea genera la disattivazione automatica dell'offerta rateizzata TIM FIN. Pertanto, l'operatore sostiene che le doglianze sollevate in questa sede devono essere eventualmente mosse all'Ente finanziario e non a Tim. La carenza di legittimazione passiva è comprovata non solo dal contratto allegato, ma anche dalla circostanza che l'istante ha inviato reclamo alla società Tim Fin; inoltre la comunicazione di variazione piano è stata inviata all'istante da Tim- Fin e non da Tim S.p.A.. Le modifiche economiche contestate dal cliente, pertanto, non sono di competenza Tim S.p.A., pertanto si insiste affinché venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Tim e la sua estromissione dalla presente istanza. Alla luce di quanto esposto, non si ravvedono responsabilità contrattuali della Telecom Italia S.p.A., pertanto, l'utente non ha diritto a nessun tipo di indennizzo, e di conseguenza la presente istanza non merita accoglimento e se ne chiede il rigetto totale, perché infondata in sia in fatto che in diritto.

MOTIVAZIONE: Letti gli atti; ritenuti soddisfatti i requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza presentata dall'utente, si ritiene che, da quanto è emerso in sede di istruttoria, l'istanza è integralmente da rigettare per i seguenti motivi. 1. E' fuor di dubbio che l'utente ha stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di uno smartphone con la TIMFIN. Ha potuto accedere alle siffatte condizioni di vendita grazie alla circostanza di essere titolare di un contratto di telefonia mobile dell'utenza n. XXX con l'operatore TIM S.p.A.. 2. Per sua stessa ammissione ha ritenuto di migrare liberamente l'utenza suindicata ad altro operatore, con ciò venendo meno alle condizioni contrattuali prescritte nel contratto di finanziamento sottoscritto. 3. La penale rappresentata dalla maxi rata di € 287,75 è sicuramente richiesta dalla società finanziaria e non dall'operatore con cui l'utente ha stipulato altro e diverso contratto. In siffatta ipotesi è previsto che "qualora intervenga -per qualsiasi causa- la cessazione della linea del richiedente sulla cui fattura viene addebitato ratealmente il prezzo di acquisto del prodotto, l'operatore provvederà ad addebitare l'importo residuo del prezzo relativo al prodotto acquistato sulla prima fattura utile o mediante emissione di un'unica fattura. Gli utenti potranno continuare a pagare le rate residue dei beni e dei servizi anche se recedono dal contratto prima della scadenza del piano di rateizzazione". (Corecom Umbria - Delibera n. 1/2021; conforme Agcom determina n. 50/20/DTC). Alla luce di quanto sopra esposto, l'istanza andrà senz'altro rigettata, avendo l'utente - vuoi incautamente, vuoi per errata valutazione dell'utenza su cui sarebbe stato applicato il vincolo - liberamente scelto di cessare anticipatamente la linea telefonica. Il credito residuo è di spettanza esclusiva della finanziaria TIMFIN avendo la stessa anticipato alla venditrice Tim Spa l'intero prezzo del dispositivo e dunque ha legittimamente preteso il pagamento della maxi rata pari ad € 287,75. Dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'operatore TIM Spa, l'istanza andrà integralmente rigettata. In tal caso di rigetto, il valore del Decisum è pari a zero;

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 23/02/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO